

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

oooooooooooooooooooooooooooo

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 2 AGO. 2002

=====

ADDI' 2 AGO. 2002 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 - ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

| | | | | | |
|---------------|-------------|-----------------|------------|----------------|-----------|
| STORACE | Francesco | Presidente | GARGANO | Giulio | Assessore |
| SIMEONI | Giorgio | Vice Presidente | IANNARILLI | Antonello | " |
| ARACRI | Francesco | Assessore | ROBILOTTA | Donato | " |
| AUGELLO | Andrea | " | SAPONARO | Francesco | " |
| CIARAMELLETTI | Luigi | " | SARACENI | Vincenzo Maria | " |
| DIONISI | Armando | " | VERZASCHI | Marco | " |
| FORMISANO | Anna Teresa | " | | | |

ASSISTE IL SEGRETARIO Dott. Adolfo Papi.
.....OMISSIS

ASSENTI: GARGANO

DELIBERAZIONE N° 1053

Proposta di legge regionale concernente:

"Istituzione dell'Agenzia regionale per la mobilità del Lazio - AREMOL".



OGGETTO: proposta di legge concernente : "Istituzione dell'Agenzia regionale per la mobilità del Lazio - AREMOL -"

LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'Assessore ai Trasporti e Lavori Pubblici

VISTI:

la legge regionale 16 luglio 1998, n. 30 recante disposizioni in materia di trasporto pubblico locale;
lo Statuto regionale;

CONSIDERATO

- che il trasporto pubblico locale ha un ruolo fondamentale per assicurare la mobilità sociale e lo sviluppo del territorio regionale;
- che il sistema del trasporto pubblico locale è costituito da fattori complessi quali le reti, le infrastrutture, le caratteristiche del territorio, la domanda di mobilità, l'offerta dei servizi, le risorse disponibili per l'esercizio e per gli investimenti;
- che per il governo del trasporto pubblico locale bisogna disporre di conoscenze specifiche dei fattori sopra indicati, per cui occorre dotare la Regione di un idoneo strumento di supporto tecnico-operativo per l'attività di programmazione e pianificazione dello stesso sistema del trasporto pubblico locale;

RITENUTO, a tal fine, opportuno istituire con legge una apposita agenzia regionale denominata AREMOL, dotata di personalità giuridica, autonomia amministrativa, patrimoniale, contabile e finanziaria, che deve svolgere le attività di elaborazione degli indirizzi per la pianificazione del trasporto pubblico locale, di studi e proposta del piano regionale dei trasporti - P.R.T. -, di analisi della domanda, di studi sull'ottimizzazione delle reti e dell'impiego delle risorse, di elaborazione dei piani di investimenti e di consulenza;

All'unanimità

DELIBERA

di sottoporre, ai sensi dell'articolo 28 dello Statuto regionale, all'esame ed all'approvazione del Consiglio regionale la seguente proposta di legge composta da 16 articoli e dalla relazione allegata, che forma parte integrante della presente deliberazione concernente: "Istituzione dell'Agenzia regionale per la mobilità del Lazio - AREMOL -"



RELAZIONE SU PROPOSTA DI LEGGE :
"Istituzione dell'Agenzia regionale per la mobilità del Lazio - AREMOL -"

Con la presente proposta di legge si istituisce l'AREMOL - Agenzia Regionale per la Mobilità - per la definizione e l'attuazione della attività di programmazione e pianificazione nel settore del trasporto pubblico locale.

L'AREMOL è ente strumentale della Regione, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, di autonomia amministrativa, patrimoniale, contabile e finanziaria.

L'istituzione, ai sensi dell'art. 53 dello Statuto regionale, avviene con legge che disciplina l'attività dell'agenzia, gli organi, le norme fondamentali sul funzionamento, la costituzione, il patrimonio, le risorse umane, strumentali, finanziarie e i controlli.

La scelta di istituire un'Agenzia regionale per le attività di programmazione, pianificazione, studio, e monitoraggio del trasporto pubblico locale, appare opportuna in quanto tale organismo, particolarmente agile e flessibile nella organizzazione e strutturazione, è in grado di dare risposte adeguate rispetto alle funzioni particolarmente complesse e altamente professionali che deve svolgere, che ben difficilmente potrebbero essere assicurate dalle strutture regionali esistenti, che funzionalmente sono storicamente organizzate per meglio gestire processi amministrativi.

L'Agenzia è governata da un presidente e da un consiglio di amministrazione, la direzione tecnica è affidata ad un direttore generale, scelto fra persone dotate di specifica e alta professionalità e capacità operative. L'Agenzia svolge i suoi compiti avvalendosi di esperti, di personale di altri enti, di personale comandato e di personale regionale.

Quale organo di supporto della Giunta regionale, l'Agenzia, in particolare, elabora gli indirizzi per la pianificazione del trasporto pubblico locale, nonché il piano dei trasporti regionali, il costo economicamente sufficiente e svolge le altre funzioni previste nella proposta di legge in oggetto. Con la costituzione dell'Agenzia e l'avvio delle attività previste la Regione avrà a disposizione uno strumento veramente efficace ed efficiente per garantire il diritto alla mobilità dei cittadini.

Per i motivi di cui sopra si è predisposta l'unita proposta di legge composta da 16 articoli.

L'Assessore ai Trasporti e Lavori Pubblici
(Avv. Francesco Aracri)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

ALLEG. alla DELIB. N. 1053
DE. - 2 AGO. 2002

PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE CONCERNENTE:
"ISTITUZIONE DELL'AGENZIA REGIONALE PER LA MOBILITA' DEL
LAZIO (AREMOL)"

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Art. 1
(Istituzione)

1. Ai sensi dell'articolo 53 dello Statuto, è istituita l'agenzia regionale per la mobilità del Lazio, di seguito denominata AREMOL, per la definizione e l'attuazione della programmazione e pianificazione regionale del trasporto pubblico locale e per la costante analisi dell'evoluzione della mobilità regionale, delle reti di trasporto e loro infrastrutture, della qualità, del livello e dell'efficienza dei servizi erogati dalle aziende di trasporto, della sicurezza e dell'impatto del sistema dei trasporti su territorio e ambiente.


2. AREMOL è ente strumentale della Regione dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, di autonomia amministrativa, patrimoniale, contabile e finanziaria ed esercita le proprie competenze conformandosi agli indirizzi politico-programmatici ed alle direttive della Giunta regionale.

AGENZIA REGIONALE PER LA MOBILITÀ

Art. 2
(Attività)

1. AREMOL svolge, in particolare, le seguenti attività:
- a) elabora gli indirizzi per la pianificazione dei trasporti locali ed il piano regionale dei trasporti di cui rispettivamente agli articoli 10 ter e 11 della legge regionale 16 luglio 1998, n. 30, come da ultimo modificata dalla legge regionale
 - b) elabora il costo economicamente sufficiente di produzione dei servizi di trasporto di cui all'articolo 23 bis della l.r. 30/1998;
 - c) elabora il conto regionale dei trasporti di cui all'articolo 12 ed il rapporto annuale sullo stato della mobilità nella Regione;
 - d) rileva ed analizza la domanda di mobilità dei cittadini sul territorio regionale, anche individuando modelli per la simulazione dello stato della mobilità;
 - e) effettua studi e ricerche per migliorare il trasporto pubblico locale, tenendo conto delle tecnologie più avanzate e con minor impatto ambientale;
 - f) effettua studi e ricerche per l'ottimizzazione dell'impiego dei finanziamenti stanziati, al fine di raggiungere un equilibrato rapporto tra le risorse destinate all'esercizio ed agli investimenti;
 - g) effettua studi, ricerche ed elabora progetti per armonizzare il traffico privato rispetto al trasporto pubblico;
 - l) propone piani di investimento da inserire negli accordi di programma di competenza della Regione in materia di trasporto pubblico;
 - m) esprime pareri sulle questioni inerenti alla materia del trasporto pubblico locale sottoposte dagli organi della Regione o da altri enti locali;
 - n) effettua, su richiesta degli enti affidanti, il monitoraggio dei servizi di trasporto pubblico locale e dei contratti di servizio;
 - o) organizza corsi di aggiornamento e perfezionamento in materia di trasporto pubblico per il personale regionale;
 - p) organizza seminari e conferenze sulle tematiche del trasporto pubblico locale;
 - q) fornisce, a titolo oneroso, consulenze e prestazioni a terzi, pubblici o privati, anche attraverso convenzioni, nel rispetto delle disposizioni fissate dallo statuto e dai regolamenti adottati dal presidente nonché delle direttive regionali.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE



Art. 3
(Organi)

1. Sono organi istituzionali di AREMOI:

- a) il presidente;
- b) il consiglio di amministrazione ;
- c) il collegio dei revisori.

IL PRESIDENTE DELLA SOCIETA' ANONIMA

[Handwritten signature]

Art. 4

(Il presidente ed il consiglio di amministrazione)

1. Il consiglio di amministrazione è costituito con decreto dal Presidente della Giunta regionale ed è composto dal presidente di AREMOL, nominato dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale e da quattro membri, eletti dal Consiglio regionale, secondo le procedure previste dal regolamento consiliare.

2. Il presidente indirizza e coordina l'attività del consiglio di amministrazione, tratta le questioni che gli sono delegate dal consiglio stesso e svolge, inoltre, le funzioni di presidente dell'ente, del quale ha la rappresentanza istituzionale.

3. Il consiglio di amministrazione, è responsabile dell'attività complessiva dell'agenzia, nonché della sua rispondenza agli atti regionali di programmazione e di direttiva.

4. Al consiglio di amministrazione spettano le funzioni di alta amministrazione nonché i poteri di indirizzo, attraverso la definizione di obiettivi programmatici, e di controllo della rispondenza dei risultati dell'attività amministrativo-gestionale svolta dai dirigenti agli indirizzi impartiti. In particolare, il consiglio di amministrazione:

- a) adotta lo statuto e i regolamenti in esso previsti, ivi compresi il regolamento contenente i criteri di organizzazione delle strutture, di determinazione della dotazione organica del personale e di conferimento degli incarichi ai dirigenti nonché il regolamento di amministrazione e contabilità;
- b) adotta la dotazione organica del personale;
- c) adotta il bilancio di previsione, le variazioni e l'assestamento del medesimo, nonché il rendiconto generale;
- d) adotta i programmi pluriennali e annuali di attività e i relativi aggiornamenti;
- e) adotta la relazione annuale sull'attività svolta e sui risultati conseguiti, anche in termini finanziari;
- f) nomina il direttore generale;
- g) assegna al direttore generale gli obiettivi programmatici e le risorse umane, finanziarie e strumentali per perseguirli, provvede alla verifica dei risultati di gestione ed alla valutazione annuale dell'attività del direttore stesso.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE



Art. 5
(Il collegio dei revisori)

1. Il collegio dei revisori è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è composto da tre membri effettivi ed un supplente, nominati dal Presidente stesso, scelti tra i revisori contabili iscritti nel registro previsto dall'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88.

2. Il collegio dei revisori elegge al suo interno il presidente, che provvede alla convocazione ed all'organizzazione dei lavori.

3. Il collegio dei revisori esercita il controllo sulla gestione contabile e finanziaria di AREMOL e, in particolare, esprime il parere sulla conformità del bilancio preventivo e del rendiconto generale alle norme di legge.

4. Il collegio dei revisori riferisce, ogni semestre, sui risultati dell'attività di controllo di cui al comma 3, al presidente di AREMOL ed alla Giunta regionale.

5. La prima seduta del collegio dei revisori è convocata dal presidente di AREMOL.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE




FUGO

Art.6
(Incompatibilità)

1. Agli incarichi di presidente e di componente del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori si applicano le disposizioni sulla incompatibilità contenute nella vigente normativa nazionale e regionale. In particolare, non può essere nominato presidente e non possono far parte del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori:

- a) i membri del Consiglio e della Giunta regionali, nonché i sindaci, i presidenti e i membri degli organi esecutivi degli enti locali;
- b) i direttori generali delle aziende e società che operano nel campo del trasporto pubblico locale, i presidenti e i componenti degli organi di altri enti regionali;
- c) gli imprenditori o gli amministratori di società che forniscono beni o prestano servizi ad AREMOL;
- d) i dipendenti dell'amministrazione regionale appartenenti alla struttura preposta alla vigilanza di AREMOL;
- e) i membri degli organi delle organizzazioni professionali e sindacali dei trasporti pubblici.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE



Art. 7
(Durata delle cariche. Indennità)

1. Gli organi istituzionali di AREMOL durano in carica per la durata del mandato del Presidente della Giunta regionale che li ha costituiti e non possono essere rinominati per più di una volta.

2. Gli organi istituzionali di AREMOL proseguono le proprie funzioni fino alla data di insediamento dei nuovi organi, che sono eletti e costituiti entro quarantacinque giorni dalla data dell'insediamento del nuovo Consiglio regionale e della nuova Giunta regionale, in conformità alle disposizioni della legge regionale 3 febbraio 1993, n. 12.

3. L'indennità di carica spettante al presidente ed ai membri del collegio dei revisori è determinata ai sensi della legge regionale 26 ottobre 1998, n.46 e successive modificazioni.

Ch

[Signature]
PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Ran
[Signature]

Art. 8
(Direttore generale)

1. Il direttore generale è nominato dal consiglio di amministrazione di AREMOL ed è scelto tra persone in possesso di diploma di laurea, di comprovata professionalità ed esperienza nella direzione di organizzazioni complesse e nel settore del trasporto pubblico.

2. L'incarico di direttore generale è conferito a tempo determinato, per un periodo non superiore a cinque anni, rinnovabile una sola volta, e ha termine, comunque, con la nomina del nuovo consiglio di amministrazione. L'incarico di direttore generale è disciplinato con contratto individuale, che fissa, altresì, il relativo trattamento economico nel rispetto dei criteri stabiliti dalla Giunta regionale con apposita direttiva.

3. Il direttore generale è responsabile dell'attività amministrativo-gestionale di AREMOL e, in particolare, esercita le seguenti funzioni:

a) dirige e coordina le attività delle strutture, al fine di conseguire gli obiettivi programmatici assegnati dal consiglio di amministrazione;


b) può formulare proposte al consiglio di amministrazione in relazione all'elaborazione di programmi e degli altri atti di competenza del consiglio stesso;

c) sovrintende alla gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate dal consiglio di amministrazione, assicurando l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa e provvede all'organizzazione delle strutture previste dal regolamento di cui all'articolo 9 nonché al conferimento degli incarichi di direzione ai dirigenti, in conformità ai criteri fissati dallo stesso regolamento, ed alla specificazione delle relative competenze;

d) promuove e resiste alle liti ed ha potere di conciliare e transigere;

e) adotta ogni altro atto di carattere amministrativo-gestionale che non rientri nell'ambito dell'incarico conferito ai dirigenti ai sensi della lettera c).

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE



Art. 9
(Statuto e regolamenti)

1. Il consiglio di amministrazione, entro sei mesi dalla sua prima costituzione, adotta lo statuto, nel quale sono indicate le competenze e le modalità di funzionamento degli organi istituzionali, nonché i principi di organizzazione di AREMOL e dei rapporti di lavoro del relativo personale, in coerenza con le esigenze di speditezza, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa e in conformità alla normativa vigente regolatrice della materia.

2. Lo statuto è approvato dalla Giunta regionale, che può apportarvi modificazioni.

3. Entro sei mesi dalla data di approvazione dello statuto ai sensi del comma 2, il consiglio di amministrazione adotta il regolamento contenente i criteri per l'organizzazione delle strutture, per la determinazione della dotazione organica del personale e per il conferimento degli incarichi ai dirigenti nonché il regolamento di amministrazione e di contabilità.

4. Decorsi inutilmente i termini di cui ai commi 1 e 3, la Giunta regionale esercita i poteri sostitutivi mediante la nomina di un commissario ad acta.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

[Handwritten signature]

Art. 10

(Bilancio di previsione e rendiconto generale)

1. Il bilancio di previsione, gli eventuali provvedimenti di variazione ed i relativi assestamenti nonché il rendiconto generale, adottati dal consiglio di amministrazione e corredati del parere del collegio dei revisori, sono approvati dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, con le modalità previste dalla normativa vigente in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione.

2. Al bilancio di previsione sono allegati i programmi pluriennali e annuali di attività.

3. Al rendiconto generale è allegata la relazione annuale sull'attività svolta e sui risultati conseguiti, anche in termini finanziari.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Art. 11
(Programmi di attività)

1. L'attività di AREMOL è definita mediante un programma pluriennale, articolato in programmi annuali.

2. Entro il 30 settembre di ogni anno, il consiglio di amministrazione adotta i programmi di cui al comma 1, nel rispetto dei criteri stabiliti dalla Giunta regionale con apposite direttive, in coerenza con le linee della programmazione della Regione.

3. Il programma pluriennale individua gli obiettivi da perseguire nel periodo di riferimento, gli indirizzi, le priorità, i tempi e le risorse necessarie allo svolgimento dell'attività di AREMOL.

4. I programmi annuali descrivono dettagliatamente le attività da svolgere nell'anno di riferimento, indicando i progetti d'intervento su specifici aspetti, i mezzi strumentali e finanziari per attuarli, i beneficiari, le modalità per la verifica e la valutazione dei risultati conseguiti.

5. I programmi pluriennale ed annuali di attività ed i relativi aggiornamenti sono approvati dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, unitamente ai bilanci di previsione che si riferiscono agli stessi anni.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Per
M. G. S.

Art 12

(Conto regionale dei trasporti)

1. Il conto regionale dei trasporti contiene l'analisi economica, in relazione alle spese correnti e di investimento, dei trasporti, differenziati per tipologia, modalità e categorie di operatori. Il conto contiene, altresì, l'analisi del settore infrastrutture, dei mezzi e del traffico con riferimento ai modi di trasporto.

W

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

*per
Cugio*

Art. 13
(Patrimonio)

1. AREMOL ha un patrimonio immobiliare e mobiliare, che forma oggetto di apposito e distinto inventario.

2. Il patrimonio immobiliare è utilizzato secondo le direttive impartite ad AREMOL dalla Giunta regionale e può essere incrementato con ulteriori acquisizioni.

3. Entro novanta giorni dalla data di esecutività del provvedimento di adozione della dotazione organica, la Regione provvede a trasferire ad AREMOL i beni mobili ed immobili necessari.

4. La Regione può, altresì, concedere in uso o in comodato altri beni.

W

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE



Fca
2008


Art. 14
(Personale)

1. AREMOL si avvale di personale di ruolo, trasferito o comandato anche da altre pubbliche amministrazioni ovvero assunto nel rispetto della vigente normativa, nei limiti della dotazione organica, suddivisa per qualifiche dirigenziali, categorie e profili professionali, adottata dal consiglio di amministrazione, in conformità ai criteri fissati dal regolamento di cui all'articolo 9, comma 3, e divenuta esecutiva a seguito del controllo della Giunta regionale,

2. Al personale di AREMOL si applicano lo stato giuridico, il trattamento economico di servizio e il trattamento di previdenza e quiescenza previsti per il personale regionale dalla vigente normativa.

3. AREMOL può, inoltre, avvalersi di esperti, con incarichi a tempo determinato, ai fini della soluzione di questioni cui non si possa fare fronte con il personale in servizio, nel rispetto delle vigenti normative.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE



Art. 15
(Risorse finanziarie)

1. AREMOL dispone delle seguenti risorse finanziarie:

- a) finanziamento annuo concesso dalla Regione per le spese di funzionamento di AREMOL nella misura determinata dalla legge regionale di bilancio;
- b) finanziamento annuo concesso dalla Regione per l'espletamento delle attività di AREMOL nella misura determinata dalla legge regionale di bilancio, sulla base delle indicazioni del programma annuale di attività;
- c) proventi derivanti dalle attività di AREMOL;
- d) finanziamenti e contributi concessi a qualsiasi titolo da enti pubblici e privati e da altri soggetti;
- e) rendite e proventi derivanti da operazioni sui beni patrimoniali.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Art. 16

(Potere di direttiva, vigilanza e controllo della Giunta regionale)


1. La Giunta regionale esercita il potere di direttiva, vigilanza e controllo su AREMOL.

2. La Giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di trasporti, in particolare:

- a) emana direttive per l'attività di AREMOL al fine di garantirne la compatibilità con gli atti di programmazione e di indirizzo della Regione;
- b) valuta, sulla base della relazione annuale trasmessa dal consiglio di amministrazione e delle relazioni semestrali trasmesse dal collegio dei revisori, l'utilizzazione delle risorse finanziarie e la corrispondenza tra costi e benefici e può richiedere, a tale fine, l'acquisizione di specifici atti e disporre ispezioni;
- c) esercita il potere sostitutivo, tramite le proprie strutture o la nomina di un commissario ad acta, in caso di inerzia nell'adozione di atti obbligatori da parte degli organi di AREMOL, previo invito a provvedere entro un congruo termine;
- d) esercita il controllo sugli organi:
 - 1) disponendo la decadenza dei singoli componenti del consiglio di amministrazione in caso di mancata partecipazione, senza giustificato motivo, a più di tre sedute consecutive o di dieci sedute nel corso dell'anno, nonché la decadenza dell'intero consiglio di amministrazione in caso di ripetute violazioni di norme e direttive regionali o di accertate gravi disfunzioni nella direzione di AREMOL e provvedendo contestualmente alla nomina di un commissario straordinario con pieni poteri, che dura in carica fino alla data di insediamento del nuovo consiglio di amministrazione;
 - 2) disponendo la decadenza di uno o più componenti del collegio dei revisori in caso di gravi e reiterate inadempienze, ivi compresa la mancata partecipazione, senza giustificato motivo, alle sedute di tale organo;
- e) esercita il controllo di legittimità sui seguenti atti:
 - 1) i regolamenti previsti dallo statuto;
 - 2) gli atti di cui all' articolo 4, comma 3, lettere b) e g)

3. La Giunta regionale, con apposite direttive, impartisce ad AREMOL indicazioni sulle modalità del controllo al fine di garantire la più ampia collaborazione con l'assessorato regionale competente in materia di trasporti e di assicurare l'efficace ed efficiente svolgimento del controllo stesso.

Il PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE



REGIONE LAZIO

GIUNTA REGIONALE

CONSIGLIO P.L.

MOD. GR5/A

DELIBERAZIONE N. 1053 del 2 AGO. 2002

1

STRUTTURA PROPONENTE ASSESSORATO AL TRASPORTI E LAVORI PUBBLICI

SETTORE DIREZIONE REGIONALE MOBILITA' E TRASPORTI AA.GG.

Prot. n. 002930/TR/RW del 2/5/2002

OGGETTO: Schema di deliberazione concernente: Istituzione dell' Agenzia regionale per la mobilità del Lazio - AREMOL

Con impegno contabile immediatamente eseguibile All'esame prevent. Coll. Revis.

Atto di mera esecuzione Atto di controllo All'esame prevent. Comm. Cons.

Funzionario D3 Il Dirigente AA.GG. 6053 Il Direttore Vicario L'Assessore
 (Avv. Aldo Basile) (Dott. Angelo Lai) (Dott. Guido Ferrari Tiofi) (Francesco Aracri)
[Signature] [Signature] [Signature] [Signature]
 L'ESTENSORE V° IL COORDINATORE DELL'UFFICIO V° IL COORDINATORE DEL SETTORE L PRESIDENTE L'ASSESSORE
2-5-2002 2-5-2002 2-5-2002

2

Data di ricezione _____ Protocollo _____ Data invio unità successiva _____

| Anno finanz. | C. OR. P. | Capitolo | Impegno | | Stanziamanto Bilancio | impegni precedenti | Disponibilità | Presente impegno |
|--------------|-----------|----------|---------|------|-----------------------|--------------------|---------------|------------------|
| | | | n. | data | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

Note: _____

Codice impegno: _____

Codice localizzazione interventi: _____

L'ESTENSORE V° IL COORDINATORE DELL'UFFICIO V° IL COORDINATORE DEL SETTORE L'ASSESSORE AL BILANCIO

3

Data ricezione 03/05/2002 Protocollo 558

ISTRUTTORIA: _____

[Signature] [Signature]
 L FUNZIONARIO ISTRUTTORE V° IL COORDINATORE DELL'UFFICIO

[Signature] [Signature]
 IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA L PRESIDENTE

ASSESSORATO AL BILANCIO

SEGRETARIA DELLA GIUNTA